

BGE 42 III 42

Bundesgericht (BGE), 1916-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_42_III_42

FR: ATF 42 III 42

IT: DTF 42 III 42

Volltext

42 Entschel.dungen der Schuldbtreibungs- erfolgter Tilgung bezw. Sicherstellung ihrer Forderungen zu widersetzen. Der Zweck, den bei den Kollektiv- und Kommanditgeellschaften die Vorschrift des Art 40 SchKG verfolgt, wird hier demnach schon durch die Art der Ordnung des Liquidationsverfahrens erreicht, sodass auch vom Standpunkte der praktischen Bedürf- nisse keine Veranlassung besteht, die Betreibungsfähig- keit über die Streichung der Gesellschaft hinaus fort- dauern zu lassen. Die Frage, ob und inwieweit überhaupt blossе Zweckmässigkeitserwägungen der von der Vor- instanz angeführten Art gegenüber den oben ent- wickelten Rechtsgründen, welche dieser Lösung ent- gegenstehen würden, in Betr~cht fallen könnten, braucht deshalb nicht geprüft zu werden. Demnach hat die Schuldbtreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird begründet erklärt und demgemäss der damit angefochtene Zahlungsbefehl des Betreibungs- amtes Luzern N° 9652 vom 3. November 1915 aufgehoben. 10. Sentenza 17-febbraio 1916 neHa causa Amministrazione del fallimento Credito 'ricinese. Una domanda di rinvio 0 di 'sospensione dell' ineanto equi- vale a rinunea aHa domanda di realizzazione, ehe non potra venir riproposta se non nei termini dell'art.116 LEF. - Decorrenza di questi termini e susseguente perenzione dell'esecuzione. - Art. 116 e 121 LEF. A. - Nell'esecuzione n° 2942 promossa dall'amminis- trazione dei fallimento del Credito Ticinese in Locarno contro Giacomo Monico in Dongio, l'ufficio delle esecu- zioni di Blenio pignorava il 15 ottobre 1915 « l'eventuale eccedenza sul ricavo « della vendita dei pegni pignorati »nel gruppo n° 37 fino aHa concorrenza del capitale, und Konkurskammer. N° 10. 43 » interessi e spese ». Il pignoramente in favore del gruppo n° 37 era avvenuto il22 maggio 1914 ed aveva portato su mobili ed immobili. Il 20 aprile 1915 tre creditori appartenenti a detto gruppo domandavano la realizzazione dei beni pignorati. In seguito di ciò l'Ufficio. fissava per l'otto maggio 1915 il primo incanto, che pero andö deserto per mancanza di oblatori. Immediatamente prima del secondo incanto, indetto per. il 2 giUglio 1915, i creditori istanti ne ottene- vano dall'ufficio la sospensione rilasciandogli la seguente dichiarazione : (l I sottoscritti creditori del « signor Gia- .) corno Monico come alle esecuzioni di cui al gruppo n° 37 » autorizzano l'Ufficio delle esecuzioni e fallimenti a sos-)} pendere per un mese da oggi l'incanto dei beni sia .) mobili che immobili compresi nelle indicate esecuzioni. ;} La sospensione avviene senza pregiudizio dei diritti di .) tutti i singoli creditori partecipanti al gruppo suddetto ;} n° 37 acquisiti a seguito dei pignoramenti stati ese- l} guiti l}. Il 3 luglio 1915 l'avvocato Jolli in Semione, agenda in norne di due creditori partecipanti al gruppo n° 37 domandava all'ufficio delle esecuzioni ehe proce- desse a nuovo ineanto perehe (l l'autorizzazione a sospen- dere l'incanto, limitata ad un messe, era trascorsa >I, in seguito a ehe l'Ufficio fissava il nuovo incanto per il 5 settembre 1915 e 10 pubblicava nel foglio ufficiale ean- tonale del 27 luglio 1915. B. - Con riorso 3 agosto 1915 l' Amministrazione del fallimento Credito Tieinese, agendo per se e per la Banca Popolare di Zurigo e la Banca Commerciale di Basilea insorgeva contro

questo avviso. Essa domandava che le esecuzioni costituenti il gruppo n° 37 fossero dichiarate perente per decorrenza del termine di cui all'art. 116 LEF, la sospensione d'incanto accordata il 2 giugno 1915 implicando ritiro della domanda di vendita 20 aprile 1915 e non potendo la nuova domanda Jolli dei 3 luglio 1915 venir presa in considerazione perche intanto era traseorso il termine previsto da quel disposto.

44 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Opponevano i ereditari del gruppo n° 37 anzitutto la mancanza di veste della ricorrente, asserendo che essa avesse intanto eedute tutte le sue attività, compreso il credito vantato verso Giacomo Monieo, alla Banca della Svizzera Americana in Loarno. Nel merito adducevano, non potere l' autorizzazione di sospendere l'esecuzione data all'ufficio il 2 giugno 1915 considerarsi come una domanda di sospensione da equipararsi al ritiro della domanda di vendita 20 aprile 1915 ; avere del resto detta domanda e il primo incanto 8 maggio 1915, che la seguì, interrotta 0 per 10 meno sospesa la decorrenza dei termini dell'art. 116 LEF. C. - Con decisione 27 novembre 1915 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il ricorso dichiarando che le esecuzioni del gruppo n° 37 non potevano ritenersi decadute poiche la sospensione del 2 giugno 1915 fu espressamente concordata tra gli interessati e limitata ad un mese, senza pregiudizio dei diritti di tutti i ereditori partecipanti al gruppo n° 37. Considerando in diritto: 1. - L'esecuzione di mancanza di veste della ricorrente sollevata dalla parte resistente davanti alle istanze cantonali, e infondata. Dall'incanto non risulta che l'Amministrazione del fallimento del Credito Ticinese abbia estinto il credito, per il cui incasso essa promosse l'esecuzione n° 2942. Il 15 ottobre 1915 fu pignorata in favore della ricorrente l' eccedenza del ricavo dei beni staggiti il 22 marzo 1914 ad istanza dei creditori del gruppo 37 ; donde l'interesse della ricorrente a far pronunciare la perenzione di quelle esecuzioni. 2. - Nel merito si osserva : dottrina e giurisprudenza consentono di ammettere che una domanda di rinvio 0 di sospensione dell'incanto equivale a rinuncia alla domanda di realizzazione e che per procedere alla vendita occorre nuova istanza, la quale non sarà efficace se non sarà introdotta nei termini dell'art. 116 LEF (Archivio 8 und Konkurskammer. N° 10. . 45 n° 37 ; vedi caso analogo RU 38 I n° 54 ; ed. sep. 15 n° 28; JAEGER, osserv. 3 e 4 all'art. 121). Nel caso in esame il pignoramento in favore del gruppo 37 avvenne il 22 maggio 1914 : il termine per chiedere la realizzazione dei mobili staggiti spirava quindi il 22 maggio 1915 (art. 116 LEF). Colla sospensione dell'incanto concessa dai creditori il 2 giugno 1915, la loro domanda di vendita del 20 aprile 1915, da ritenersi ritirata, diventava caduca, e quella da loro proposta il 3 luglio 1915 era improduttiva d' effetto siccome inoltrata fuori dei termini dell' art. 116. A torto i creditori del gruppo 37 sostengono che con l'atto 2 giugno 1915 essi non intesero domandare all'Ufficio la sospensione della vendita sibbene solo di autorizzarlo a ciò fare; non poter quindi quella « dichiarazione » venir considerata come ritiro della domanda di vendita del 20 aprile 1915. Questa tesi è insostenibile. Se con la dichiarazione 2 giugno 1915 è solo questione di « autorizzazione » e si evita di formulare l'istanza come una domanda di sospensione, ciò avvenne per i dubbi che insorsero sulle conseguenze giuridiche dell'atto, il cui scopo per ora era incontestabilmente quello di ottenere dall'ufficio il rinvio dell'imminente incanto. Quell' « autorizzazione » era dunque, in realtà, una domanda di sospensione : i ereditori intendevano far rinviare la vendita di un mese, pur mantenendo la domanda di realizzazione 20 aprile 1915 di modo che, trascorsa la proroga, l'ufficio dovesse procedere alla realizzazione senza nuova domanda. Ma questo è appunto ciò che la legge non consente, una domanda di sospensione essendo, come una proroga di pagamento (RU 38 n° 54), incompatibile con una domanda di vendita. Ne vale il sostenere che i termini di cui all'art. 116 erano stati interrotti 0 sospesi dalla

domanda di realizzazione 20 aprile 1915 0 dal primo ineanto den'otto maggio 1915. Questi termini non sono interrotti se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 107 e 109 LEF ; JAEGGER, osserv. 6 all'art. 116) 0 per ordine del giudice (art. 85), e non sono sospesi se non per decisione dell'auto-

46 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- riberi di Vigilanza (art. 36). E, parimenti, non regge l'in- , voeare la riserva dei diritti dei, creditori stipulati nella dichiarazione 2 giugno : per quanto essa poteva coneer- nere il corso dei termini di realizzazione era affatto superflua ed inefficace, attesoche quei termini sono fatali, regolati dalle legge e sottratti aHa disposizione delle parti. 3. - Essendo eosi dimostrato ehe la domanda di realiz- zazione 3 luglio 1915 era tardiva riguardo ai mobili pignorati il 22 maggio 1914, dal disposto dell'art. 121 risulta senz'altro ehe le eseeuzioni del grnppo 37 sono perente per quanta esse coneeernono quei mobili. Non eosi per rap porto agli immobili, poiehe il termine per domandarne la realizzazione, ehe e di due anni (art. 116 LEF), non era ancora spirato quando fu introdotta la seconda domanda di realizzazione 3 luglio 1915. pronunea: Il riorso e ammesso nel sen so ehe le eseeuzioni eosti- tuenti il gruppo 37 sono diehiarate perente per quanto coneeerne i beni mobili pignorati in lorD favore il 22 maggio 1914. 11. Arrit du 25 ferner 1916 ' dans la cause BasJer KöbeIfabrik A.-G. Ord. faHlites art. 53 al. 2 - Portee de cete disposition legale. A. - La Basler Möbelfabrik A.-G. a Bäle a obtenu par decision du 17 novembre 1915 de l'administration de la faillite du sieur J. E. Elles, Hôtel Edouard VII a Geneve, la sortiedes objets inventories dans l'actif de la masse sous n° 121 a 129. En portant le 4 janvier 1916 cete deci- sion a sa connaissance. l' office des faillites lui a annonce egalement que la Societe des immeubles Zuberbühler et Oe, a Geneve. revendiquait, eomme bailleur des lieux und Konkurskammer. N° 11. 47 loues au failli, un droit de retention sur les dits objets.La Basler Möbelfabrik ayant ensuite demande d'etre mise en possession des meubles dont la sortie lui avait ete accordee. l'office s'y est refuse en invoquant l'art. 53 de l' ordonnance sur l' administration des faillites d' apres lequel, lorsque l'administration a admis une revendica- tion de propriete, les litiges pouvant s'elever entre le revendiquant et un creancier gagiste sont liquides en dehors de la faillite. La Basler Möbelfabrik a alors porte plainte a l'autorite eantonale de surveillance et a conclu a ce que l'office des faillites rec;oiive pour instrnction de proceder immediate- ment a la remise des objets reclames. Par decision du 11 fevrier 1916, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte la plainte en admettant le bien-fonde du point de vue de l' office. B. - Par recours depose le 22 fevrier 1916, la Basler Möbelfabrik a recourn au Tribunal federal contre cete decision en n;prenant les conclusions developpees par elle devant l'autorite cantonale. Statuant sur ces faits et considerant en droit: On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne precise pas ce point, que les meubles dont la sortie a ete accordee a la reeorante garnissaient les locaux loues par le failli de Zuberbühler et Oe. Comme la masse les occupe encore. les bailleurs peuvent donc se prevaloir, meme vis- a-vis des tiers, du droit de retention etabli a l' art. 272 CO et exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance pour la garantie du loyer du. Au surplus, la defense qu'ils ont notifiee a l'administration de la masse montre claire- ment qu'ils entendent se prevaloir de ce droit et s'opposer a la sortie des meubles revendiques par la Basler Möbel- fabrik, parce qu' elle aurait pour consequence la perte de leur droit de retention. L'administration de la Masse ne